

# CONVENZIONE AMINTA S.r.l. POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA R.C. PERDITE PATRIMONIALI

## **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

- ✍ **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- ✍ **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- ✍ **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- ✍ **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- ✍ **Società:** l'impresa assicuratrice;
- ✍ **Broker:** l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;
- ✍ **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- ✍ **Sinistro:** il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno;
- ✍ **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- ✍ **Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- ✍ **Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
- ✍ **Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali;
- ✍ **Ammanco di cassa:** deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti;
- ✍ **Perdite patrimoniali:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose;

## **NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

### **1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di

circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

### **2) Altre assicurazioni**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **3) Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di Brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

#### **4) Variazioni del rischio**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **5) Durata dell'assicurazione**

La presente assicurazione ha validità dalle ore 00 del **01.01.2010** alle ore 24 del **31.12.2010** per la durata di **anni UNO**, senza tacito rinnovo.

#### **6) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **7) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **8) Clausola Broker**

Il Contraente dichiara e la Società ne prende atto che il Broker del contratto è la Spett.le AMINTA s.r.l. C. so Correnti, 58 – 10136 TORINO.

Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite della Spett.le AMINTA s.r.l. a mezzo telefax o lettera raccomandata.

Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente.

#### **9) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **10) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

\* \* \* \* \*

## **R. C. AMMANCHI DI CASSA E R. C. PATRIMONIALE**

### **SEZIONE A) - R. C. AMMANCHI DI CASSA**

#### A.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori, anche determinate da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO" in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. Con l'esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

#### A.2. ESCLUSIONE DOLO ASSICURATO

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

#### A.3. ALTRE ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da furto, rapina ed estorsione;
- b) da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat;
- c) da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- d) da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa";
- e) da smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano "ammanchi di cassa";
- f) da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- g) da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza.

#### A.4. MASSIMALE

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per il massimale € 7.500,00= che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo (riferiti al singolo Assicurato), previa deduzione dello scoperto del 10% del danno con i seguenti minimi non indennizzabili:

NUMERO SINISTRI	MINIMO NON INDENNIZZABILE
UNO	50,00
DUE	100,00
TRE ED OLTRE	150,00

## **SEZIONE B) - R.C. PATRIMONIALE**

### **B.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS ed altre imposte), negli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, euro-cheques), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti, nonché alla stipula di assicurazioni.

#### **GARANZIA DANNI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

### **B.2. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **B.3. ESTENSIONE TERRITORIALE**

Italia, Repubblica di S. Marino, Stato Città del Vaticano, paesi dell'Unione Europea.

### **B. 4. MASSIMALE PER OGNI ASSICURATO**

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per il massimale di € 100.000,00= e previa deduzione dello scoperto del 10% del danno col minimo di € 150,00= ed il massimo di € 7.500,00=.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONVENZIONE

### 1. PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

Il premio post a carico di ciascun aderente alla convenzione è così convenuto:

sezione A - Premio Ammanchi di cassa	Sezione B - Premio RC Patrimoniale	PREMIO TOTALE ANNUO	PREMIO TOTALE per adesioni dal 01.07.2010
80,00	45,00	125,00	75,00

### 2. MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le adesioni alla presente polizza possono avvenire mediante sottoscrizione di scheda di adesione e pagamento di bonifico effettuato da ogni singolo aderente a FALCRIINTESA SAN PAOLO. Si unisce lo schema della scheda di adesione

### 3. VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per:

- I sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto.
- Le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla data del sinistro e purchè si riferiscano a sinistri verificatisi nel corso di validità del contratto.

### 4. PRECISAZIONI

D'accordo fra le parti si conviene che :

- ⇒ in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, anche se l'uscita è determinata da disdetta della Società per sinistro;
- ⇒ tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;
- ⇒ Comunque nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31.12.2010, data di scadenza della polizza.

### 5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Ad Aminta s.r.l. deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.

Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite assegno di traenza, senza emissione di alcuna quietanza.

Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.C.

Le parti concordano che all'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno, oltre i restanti documenti su indicati.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito in caso di ammanco e/o di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.

Per differenze di cassa superiori a EUR 500,00 è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammanco.

## 6. REGOLAZIONE DEL PREMIO

AMINTA s.r.l. ha l'obbligo di comunicare l'elenco degli Assicurati al 31.03, 30.06., 30.09 e al 31.12 ai fini del computo della regolazione del premio; resta inteso che eventuali mancate comunicazioni per disguidi o smarrimenti non invalidano la copertura, fermo restando l'obbligo di provare l'emissione del bonifico.

La Società, appena in possesso delle adesioni, provvederà ad emettere appendice per l'incasso del relativo premio che dovrà essere perfezionato dalla Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione.

Per il primo periodo di assicurazione la regolazione avviene entro il decimo giorno successivo a quello del mese in cui essa si verifica.

## 7. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Torino, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli Arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.

Sede dell'arbitrato in TORINO.

\* \* \* \* \*

## **IL CONTRAENTE**

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto , prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito stampato, la nota informativa di cui all'art. 123 D. Lgs. 17/03/1995 n. 175.